



Modalità di applicazione dell'allegato 5, per quanto riguarda le acque reflue urbane, nella provincia di Pesaro

A cura della Dr.ssa Gioconda Bezziccheri

DOCUMENTI

INformazione

2009

In relazione all'articolo "Considerazioni sull'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006: limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane in corpi d'acqua superficiali" di Mauro Kosturin, pubblicato il 15 febbraio 2009, riportiamo l'esperienza del Dipartimento di Pesaro dell'ARPA Marche, in merito all'applicazione di fatto del succitato allegato.

Nel territorio provinciale sono ubicati n. 126 impianti di depurazione di acque reflue urbane, suddivisi nel modo seguente per capacità organica di progetto (COP) espressa in abitanti equivalenti (AE):

- 2 impianti di COP superiore a 50.000 AE
- 3 impianti di COP compresa fra 10.000 e 49.999 AE,
- 31 impianti di COP compresa fra 2.000 e 9.999 AE,
- 90 impianti di COP compresa fra 50 e 1.999 AE,

La frequenza dei controlli e le tabelle applicate sono le seguenti:

1. depuratori con COP ≥ 50.000 AE (entrambi trattano acque reflue domestiche ed acque reflue industriali):
 - tab. 1 + tab. 2 (per 1 depuratore ricadente in area sensibile): 24 controlli/anno
 - tab. 3: 6 controlli/anno
2. depuratori con COP $10.000 \div 49.999$ AE (tutti e 3 trattano acque reflue domestiche ed acque reflue industriali):
 - tab. 1 + tab. 2 (per 1 depuratore ricadente in area sensibile): 12 controlli/anno
 - tab. 3: 3 controlli/anno
3. depuratori con COP $2.000 \div 9.999$ AE:
 - tab. 1: 4 controlli/anno
 - + tab. 3 per i depuratori che trattano anche acque reflue industriali: 1 controllo/anno
4. depuratori con COP $50 \div 1.999$ AE:
 - se trattano solamente acque reflue domestiche limiti definiti dalla Regione
 - se trattano anche acque reflue industriali tab. 3

Per i primi 3 gruppi la frequenza del campionamento è definita dall'allegato 5; non essendo definita dallo stesso allegato per l'ultimo gruppo, cerchiamo di effettuare, compatibilmente con altre esigenze e con la disponibilità del personale, 1 controllo all'anno sui depuratori che trattano anche acque reflue industriali, ed 1 controllo ogni 2 anni sugli altri.

Le modalità di campionamento sono le seguenti:

- per depuratori con COP $\geq$ 2.000 AE:

campionamento medio composito nell'arco delle 24 ore, mediante autocampionatore refrigerato per tutte le tabelle applicate, 1, 2 e 3, come previsto al capoverso 6 del punto 1.1. dell'allegato 5, *".....per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1, 2 e di altri limiti definiti in sede locale"*; per altri limiti definiti in sede locale intendiamo quelli relativi ai parametri della tabella 3 ricercati, in relazione alle sostanze scaricate in fognatura dalle Ditte.

Tale modalità di campionamento viene applicata sia in entrata che in uscita del depuratore, posizionando 2 autocampionatori nei rispettivi punti di prelievo.

A proposito del campionamento medio composito occorre precisare che non abbiamo reperito in commercio campionatori automatici per prelievi medi ponderati (che prelevano quantitativi di campione in funzione della portata dello scarico) nell'arco delle 24 ore; gli autocampionatori utilizzati prelevano lo stesso quantitativo di campione, ogni 15 minuti nelle 24 ore.

- per depuratori con COP $50 \div 1.999$ AE:

Non essendo definite nell'allegato 5 le modalità di campionamento per questa tipologia di depuratori, abbiamo optato per l'effettuazione di un prelievo medio composito di 3 ore (sui depuratori che trattano anche acque reflue industriali), in analogia a quanto previsto dall'allegato 5 per le acque reflue industriali.

Le valutazioni dei risultati vengono effettuate nei modi seguenti:

Entro il primo trimestre di ogni anno il Servizio Acque del Dipartimento effettua le valutazioni complessive sui risultati dei controlli effettuati nell'anno precedente all'uscita degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, utilizzando i seguenti criteri, in relazione a quanto stabilito al punto 1.1 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- Vengono presi in considerazione i risultati dei controlli ufficiali (non quelli degli autocontrolli), prelevati in numero non inferiore al numero minimo annuo
- Per i parametri della tabella 1 (per i quali in sede di autorizzazione era stato scelto il sistema di riferimento relativo al "limite di concentrazione") viene tenuto in considerazione il numero di campioni, ammesso su base annua, la cui media giornaliera può superare i limiti tabellari (senza peraltro superare le concentrazioni oltre le percentuali indicate nell'allegato)
- Per i parametri della tabella 2 (per i quali in sede di autorizzazione era stato scelto il sistema di riferimento relativo al "limite di concentrazione") il valore limite viene riferito alla media annua

I parametri della tabella 3 vengono valutati di volta in volta, relativamente ai singolo campioni.

Entro il primo trimestre di ogni anno il Servizio Acque del Dipartimento effettua anche le valutazioni complessive sulla capacità depurativa degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti, mediante l'elaborazione dei risultati dei controlli dell'anno precedente, utilizzando i seguenti criteri:

- Vengono utilizzati i risultati delle analisi dei controlli ufficiali effettuati da ARPAM e degli autocontrolli effettuati dai gestori, con la stessa frequenza annuale stabilita per legge
- Viene presa in considerazione la percentuale di riduzione del carico inquinante in ingresso agli impianti, calcolata mediante la comparazione delle medie aritmetiche dei risultati analitici riscontrati in entrata ed in uscita per i parametri BOD5, COD e solidi sospesi; per gli impianti di potenzialità ≥ 10.000 AE ricadenti in aree sensibili vengono presi in considerazione anche i parametri fosforo totale e azoto totale.
- Le valutazioni della conformità dei risultati vengono effettuate confrontando la percentuale di riduzione ottenuta per ogni singolo parametro (e per singolo impianto) con la percentuale di riduzione prevista dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006.

Per quanto riguarda la tabella 1 consideriamo indicative le percentuali indicate in tabella, ed imperative quelle indicate nella nota 5.

Altre considerazioni:

Se, nel corso dell'anno, in un campione si verifica il superamento dei limiti tabellari per i parametri della tabella 1, senza superare le concentrazioni consentite, risaliamo a posteriori al numero di campioni annui di un anno intero (quindi non per anno solare) ed effettuiamo le valutazioni del caso per la verifica della conformità, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti amministrativi.

Per l'individuazione dei punti di campionamento, abbiamo preferito optare per pozzetti interni all'area del depuratore, per ovvi motivi (l'autocampionatore resta in funzione per 24 ore giorno e notte), dopo aver appurato che nel tratto di condotta che intercorre fra il pozzetto interno di prelievo ed il punto di scarico (a volte non nelle immediate vicinanze) non avvenisse alcuna variazione.

Superamento dei valori limite della tabella 3 e 4

Per quanto riguarda il superamento dei valori limite della tabella 3 e 4, per i parametri non inclusi nella tabella 5, il nostro Dipartimento ha sempre trattato tali superamenti come violazione dell'art. 101 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sanzionata amministrativamente dall'art. 133 comma 1 del medesimo decreto.

Ciò in funzione della lettura dell' articolo 137 co. 5 che viene da noi effettuata nel modo seguente:

“Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali (e urbane), superi i valori limite fissati:

- *nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza*
- *nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza*
- *i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome*
- *i limiti più restrittivi fissati dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1,*

in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

A nostro parere tale interpretazione è suffragata dal raffronto fra quanto indicato dall'art. 133 comma 1 e dall'art. 137 comma 5: l'art. 133 co. 1 si riferisce al superamento dei valori limite delle tabelle dell'allegato 5, per cui si intendono tutte, altrimenti avrebbe recitato “delle tabelle 1 e 2”, escludendo (“... salvo che il fatto costituisca reato”) il superamento dei valori limite delle tab. 3 e 4 in relazione alle sostanze della tabella 5.

Inoltre, sempre a nostro parere, la filosofia complessiva del Decreto stabilisce una impostazione diversa per gli scarichi delle sostanze pericolose, con conseguente distinto trattamento, all'interno dello stesso Decreto, delle violazioni riferite agli scarichi contenenti tali sostanze.

Quello che infine non sarebbe accettabile, è la disomogeneità di applicazione che si verrebbe a creare nei seguenti casi:

1. superamento del valore limite del parametro BOD5 (o COD o SS) nel caso di depuratori di COP inferiore a 2.000 AE che trattano anche acque reflue industriali, quindi sottoposti a controllo mediante tabella 3, (sanzionabile penalmente secondo alcune interpretazioni);
2. superamento del valore limite del parametro BOD5 (o COD o SS) nel caso di depuratori di COP superiore a 2.000 AE (che trattano o meno acque reflue industriali), quindi sottoposti a controllo mediante tabella 1 (ed eventualmente tabella 3 per i parametri diversi da BOD5, COD e SS), soggetto solamente a sanzione amministrativa.

Gioconda Bezziccheri

Pubblicato il 13 giugno 2009



Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI
INformazione

2009